

COMUNE di VARZO
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

**REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E
PALESTRA COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.08.2011

INDICE

TITOLO I – IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1 – OGGETTI DEL REGOLAMENTO	pag.	2
ART. 2 – DEFINIZIONI	pag.	2
ART. 3 – FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO	pag.	2
ART. 4 – SCELTA DEL GESTORE	pag.	2
ART. 5 – SERVIZI	pag.	3
ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO	pag.	3
ART. 7 – CONTENUTO DELL’ATTO DI AFFIDAMENTO	pag.	3
ART. 8 – PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONI	pag.	3
ART. 9 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO	pag.	4
ART.10 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.	pag.	4
ART.11 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	pag.	4
ART.12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag.	4
ART.13 – CONSUMI, IMPOSTE E TASSE	pag.	4
ART.14 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA	pag.	5
ART.15 – GESTIONE ECONOMICA	pag.	5
ART.16 – RENDICONTO DELLA GESTIONE	pag.	5
ART.17 – ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI	pag.	5
ART.18 – TARIFFE	pag.	5
ART.19 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO	pag.	5
ART.20 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO	pag.	5
ART.21 – PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE	pag.	6
ART.22 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA	pag.	6
ART.23 – CONTROVERSIE	pag.	6
ART.24 – DISPOSIZIONE FINALE	pag.	6
TITOLO II – PALESTRA COMUNALE		
ART.25 – UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE	pag.	6
ART.26 – MODALITA’ E CONDIZIONI CONCESSIONE	pag.	6
ART.27 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag.	7
ART.28 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE	pag.	7
ART.29 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE.	pag.	7
ART.30 – OBBLIGHI ED ONERI DEI TERZI NELL’UTILIZZO DELLA PALESTRA	pag.	8
ART.31 – RESPONSABILITA’	pag.	8
ART.32 – CAUZIONE	pag.	8
ART.33 – RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE	pag.	8
ART.34–OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI GESTIONE DIRETTA	pag.	8
ART.35 – LA GESTIONE CONVENZIONATA	pag.	8
ART.36 – TARIFFE DI UTILIZZO	pag.	9
ART.37 – POTERE ISPETTIVO	pag.	9
ART.38 – DISPOSIZIONI FINALI	pag.	9
Allegato a)	pag.	10
Allegato b)	pag.	12

TITOLO I – IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1 – OGGETTI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento in via preferenziale della gestione degli impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente avverrà solo nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al successivo articolo 4 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
3. E' facoltà dell'amministrazione affidare l'intero complesso degli impianti e delle strutture sportive comunali ad un solo o più contraenti.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per "Amministrazione" o "Concedente", il Comune di Varzo;
 - per "Contraente, affidatario o gestore" l'associazione, l'ente sportivo o il soggetto al quale viene affidata la gestione degli impianti sportivi;
 - per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiale, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
 - per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
 - per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

ART. 3 – FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio;

- dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative ed associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, ossia una gestione che può definirsi "*partecipata*";
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- ottenere una ottimale conduzione economica degli impianti.

ART. 4 – SCELTA DEL GESTORE

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministratore Comunale tra le società ed associazioni sportive, con priorità, a parità di condizioni, a quelle operanti nel territorio comunale, aventi esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.
2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "*curricula*" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:
 - progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di promozione, animazione e formazione sportiva, con proposte aperte a varie discipline;
 - iscrizione al campionato di compagini giovanili e attivazione di scuole calcio e di altre discipline sportive;
 - impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
 - radicamento nel Comune delle attività societarie;
 - progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
 - affidabilità economica.
3. Qualora l'Amministrazione non possa o non intenda procedere con le modalità prima indicate, provvederà alla scelta del gestore dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.

ART. 5 – SERVIZI

1. Le concessioni di attività di natura commerciale negli impianti sportivi, con la sola esclusione della attività economiche collaterali di cui al successivo art.17, dovranno essere richieste ai sensi della normativa vigente in materia e verranno disciplinate di volta in volta nelle apposite convenzione approvate dalla Giunta Comunale, da stipulare con gli affidatari degli impianti.

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto presentato dal gestore.
2. La Giunta Comunale potrà altresì disporre l'erogazione di contributi per la gestione.

ART. 7 – CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una ottimale gestione economica dagli impianti.

3. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
4. L'affidatario, per tutte le attività per cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico al personale corrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
6. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. È vietata la cessione della gestione dell'impianto oggetto dall'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 8 – PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, corredata delle certificazioni di idoneità di legge.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo; gli interventi sugli impianti tecnologici sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati medesimi.
3. Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico.
4. L'affidatario può opporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere, nonché alla realizzazione delle opere di manutenzione e/o di miglioramento. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.
5. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
6. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
7. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.
8. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

ART. 9 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e non potrà superare i cinque anni. È escluso ogni rinnovo tacito.
2. Una diversa durata, da stabilirsi in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegnasse a realizzare, non può superare i dieci anni.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART.10 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

ART.11 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espressioni esclusioni.
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere a ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficace e rispondere ai campioni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione comunali, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo
6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d'età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico/motorio.

ART. 12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per le scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, previo accordo con l'affidatario.
2. Il calendario e l'orario di utilizzo dei campi da tennis in particolare e comunque degli altri impianti sportivi aperti al pubblico devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

3. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore o dal terzo affidatario del segmento di attività.
4. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

ART. 13 – CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio, specificatamente previsti nell'atto di affidamento.
2. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa.

ART. 14 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza degli impianti sportivi. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

ART. 15 – GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione degli impianti sportivi, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

ART. 16 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. A fini notiziali entro il quarto mese della chiusura del bilancio, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività a contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

ART. 17 – ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
 - il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 18 – TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario.

ART.19 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

.ART. 20 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il sperimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la cessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - omessa ingiustificata presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 16;
 - accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - cessione della gestione.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - per gravi motivi di ordine pubblico;
 - per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle affinità dell'affidamento.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
 - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 21 – PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
 - per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 150,00 per singoli casi di società o associazioni.
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

ART. 22 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:
 - l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
 - l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 23 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Verbania.

ART. 24 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione la parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.

TITOLO II - PALESTRA COMUNALE

ART.25 – UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

1. Il Comune di Varzo concede ad Istituzioni Scolastiche, Associazioni, Enti Organizzazioni, Gruppi di cittadini e simili l'uso della palestra comunale, nei termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento.
2. Gli interessati all'uso dei locali considerati saranno in seguito denominati "concessionario" e/o "utilizzatore":

ART 26 – MODALITA' E CONDIZIONI CONCESSIONE

1. La concessione in uso della palestra non potrà mai essere tale da recare pregiudizio alla proprietà del Comune di Varzo ed al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. La palestra comunale è primariamente destinata ai pertinenti fini istituzionali.
3. Le attività didattiche, proprie delle scuole, hanno preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
4. Nell'uso di detto impianto saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito comunale.

5. In relazione all'uso dei locali, gli utilizzatori si impegnano a quanto segue nei confronti del Comune di Varzo:
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali, quale referente per il Comune;
 - osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto del presente regolamento;
 - sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche;
 - lasciare i locali, dopo ogni loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola.

ART. 27 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La disponibilità dei locali è subordinata al rispetto delle modalità, priorità e limiti sotto indicati:
- nell'utilizzo dei locali ha la precedenza lo svolgimento di attività didattiche delle scuole aventi sede nel Comune di Varzo e connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici.
 - al di fuori di tale orario il Comune di Varzo potrà concedere l'utilizzazione della palestra a terzi, per periodi di tempo limitati e predefiniti, in base ad apposito calendario, e con il seguente ordine di priorità:
 - associazioni sportive locali;
 - associazioni ricreative locali;
 - gruppi organizzati di cittadini locali;
 - associazioni sportive e ricreative o terzi non locali;
 - il periodo massimo di utilizzo della palestra da parte di terzi non può in ogni caso superare la durata di ciascun anno scolastico;
 - il Comune di Varzo si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo delle palestre da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità ed esigenze.

ART. 28 – MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le Scuole, le Società, gli Enti, le Associazioni ed i gruppi di cittadini interessati all'uso della palestra dovranno inoltrare apposita richiesta al Comune conforme al modello allegato al presente Regolamento (sub A). La domanda va presentata per tutte le attività programmate dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale (corredate da atto costitutivo e statuto se trattasi di nuove Società Sportive o se sono state apportate significative modificazioni agli atti già depositati presso l'Amministrazione Comunale) entro il 30 Settembre di ogni anno.
3. Per attività non annuale la richiesta dovrà essere presentata con termine non inferiore a 5 giorni antecedente la data di utilizzo.

ART. 29 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione in uso delle palestre ai singoli interessati, per i quali la relativa domanda sia stata accolta, avviene, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale di cui al D.L. n. 415 del 28.12.1989, convertito in legge n. 38 del 28.2.1990, mediante specifico atto emesso dal responsabile del competente servizio in conformità al modello allegato al presente regolamento (sub B), ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, con il quale viene individuato il singolo concessionario, il relativo calendario d'uso, il periodo di concessione, la/le disciplina/e sportiva/e praticata/e e quant'altro necessario alla gestione di che trattasi.
2. L'atto di concessione, redatto in duplice originale, viene sottoscritto dal concessionario in segno di piena accettazione degli spazi, degli orari e del periodo concessi; della piena accettazione delle norme dettate dal presente regolamento; di assunzione delle responsabilità conseguenti alla concessione stessa.
3. La sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario è condizione preliminare indispensabile per l'avvio delle attività sportive presso la/le strutture concesse.
4. La concessione avrà validità per il periodo che la stessa indicherà il quale non potrà eccedere il 31 agosto dell'anno successivo e, pertanto, sopravvenuto il termine di scadenza, la stessa scadrà da ogni effetto senza che intercorra alcuna comunicazione in merito.
5. Eventuali variazioni concernenti la concessione d'uso che dovessero verificarsi durante la stagione sportiva, dovranno essere tempestivamente comunicate da parte del concessionario all'Amministrazione Comunale che ne prenderà atto e valuterà la sussistenza dei presupposti per la conferma, ovvero per la revoca, della concessione stessa in applicazione delle norme dettate dal presente regolamento.

ART. 30 – OBBLIGHI ED ONERI DEI TERZI NELL'UTILIZZO DELLA PALESTRA

1. L'utilizzo della palestra da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:
 - a)** per la pratica sportiva sul campo a ciò destinato è fatto obbligo di sostituire le scarpe con idonee calzature;
 - b)** è vietata al terzo utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere, salva preventiva autorizzazione dell'ente proprietario o gestore;
 - c)** è vietato lasciare in deposito, all'interno della palestra e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro, che potranno, previa autorizzazione del Comune, essere depositati in locali a ciò destinati;
 - d)** qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovranno essere tempestivamente segnalati all'ente concessionario;
 - e)** nel caso in cui i fatti indicati al precedente comma d) rivestano particolare gravità e necessitino quindi di interventi urgenti e inderogabili, la segnalazione potrà essere fatta telefonicamente, purché alla stessa segua comunicazione scritta;
 - f)** l'inosservanza di quanto stabilito alle precedenti lett. c) e d) comporterà per i terzi utilizzatori l'assunzione a loro carico di eventuali conseguenti responsabilità;
 - g)** i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività di altri terzi;
 - h)** l'utilizzo della palestra è consentito fino alle ore 22,30;

ART. 31 – RESPONSABILITA'

1. I terzi utilizzatori in genere rispondono dei danni provocati alle strutture sia in conseguenza dell'esercizio della pratica sportiva sia per le azioni del pubblico ammesso alle manifestazioni. I danni dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere idonea garanzia, da stabilirsi caso per caso, in relazione all'importanza delle attività svolte ai sensi del successivo art. 32.

ART. 32 – CAUZIONE

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere idonea garanzia, mediante cauzione prestata in una delle forme previste dalla normativa vigente (fideiussione bancaria o assicurativa), per l'importo da stabilirsi caso per caso in relazione all'importanza dell'attività svolta, al livello di rischio, al pregio dell'impianto sportivo concesso e all'ampiezza della fascia oraria di utilizzo.
2. La cauzione dovrà coprire interamente il periodo di concessione e sarà acquisita dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla formalizzazione della concessione.

ART. 33 - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

1. Il Comune risponde dei danni provocati a terzi dalle strutture sportive a disposizione. L'utilizzatore risponde dei danni provocati a terzi dall'esercizio di attività sportive nonché dal pubblico presente.

ART. 34 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI GESTIONE DIRETTA

1. La gestione in economia del Comune comporta:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - la custodia;
 - la pulizia;
 - le spese di esercizio.

ART. 35 - LA GESTIONE CONVENZIONATA

1. L'Amministrazione Comunale può affidare alla Società, Ente o Associazione, con adozione di apposita convenzione, la gestione della palestra, esclusa la manutenzione straordinaria e le spese di esercizio, previo accordo economico tra le parti. I costi derivanti da tale incarico verranno comunque computati nelle spese di gestione.

ART. 36 – TARIFFE DI UTILIZZO

1. Il concessionario autorizzato all'uso continuativo delle palestre comunali è tenuto al versamento dei contributi tariffari fissati dall'Amministrazione Comunale da versare in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello di utilizzo. Nel calcolo della somma da versare si dovrà tenere conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di alcune di esse, quando ciò non dipenda dall'Ente concedente. Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all'accesso, dovranno versare il contributo tariffario anticipatamente, cioè prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi. La recidiva omissione del versamento (per n. 4 mensilità anche non consecutive nel corso dell'anno sportivo) della contribuzione tariffaria, comporterà l'automatica decadenza alla concessione in uso, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di avviare procedimento per il recupero forzoso delle somme a credito.
2. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, ricorrendo particolari situazioni, di concedere l'utilizzo della palestra, in deroga alle tariffe e condizioni del presente regolamento.
3. Al fine di sostenere la promozione ed il potenziamento della pratica delle attività sportive giovanili, le associazioni sportive e ricreative presenti sul territorio della valle Divedro, vengono, limitatamente alle

attività legate al settore giovanile, esonerate dal versamento dei contributi tariffari previsti dal presente articolo, sino ad eventuale revoca da stabilirsi con specifica deliberazione di giunta.

ART. 37 – POTERE ISPETTIVO

1. Il Comune potrà in qualsiasi momento vigilare – controllare l'esatto adempimento delle condizioni e clausole di concessione. Il Comune, per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive.

ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia e che potranno essere emesse dalle competenti autorità sovraordinate in quanto applicabili e compatibili con la natura comunale degli impianti sportivi rientranti nella disciplina del presente atto normativo.

(Allegato A)

Domanda per la concessione in uso di una
palestra comunale

)

All'Amministrazione Comunale di

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ e residente a
_____ via _____, in qualità di presidente o rappresentante
del _____ con sede in
_____ Via _____ tel. _____, visto
l'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'uso della palestra comunale, presenta domanda di concessione in
uso temporaneo della palestra denominata _____ per svolgere attività
di _____ con la partecipazione di n° _____ persone di età compresa
fra gli anni _____ e _____ per il periodo _____ nei seguenti giorni
e fasce orarie:

_____ dalle ore _____ alle ore _____;

_____ dalle ore _____ alle ore _____;

_____ dalle ore _____ alle ore _____;

_____ dalle ore _____ alle ore _____;

_____ dalle ore _____ alle ore _____

Il sottoscritto dichiara di attenersi ai seguenti impegni e modalità di concessione:

- 1) verrà svolta attività sportiva, ludico-motoria, altro _____;
avrà carattere dilettantistico, amatoriale;
 non avrà fini di lucro ed avrà carattere pubblico, ovvero avrà fini di lucro.

- 2) assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni liberando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che potessero avvenire prima, durante e dopo l'utilizzazione degli impianti sportivi avuti in uso.
- 3) rispettare quanto previsto dal regolamento d'uso della palestra comunale del quale ne dichiara la piena conoscenza;
- 4) provvedere alla sorveglianza e custodia della palestra e dei relativi servizi ed annessi (qualora a ciò non provveda direttamente l'Amministrazione Comunale o Società convenzionata):
- 5) risarcire eventuali danni all'immobile ed alle attrezzature nel corso delle esercitazioni;
- 6) non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, a meno che la palestra non sia omologata a ciò e non sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 7) l'eventuale concessione può essere ritirata in qualunque momento dall'Amministrazione Comunale, senza pretese di risarcimenti ed indennizzi di sorta, qualora la palestra debba venire utilizzata, nello stesso periodo ed orario, a fini scolastici, per lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria o qualora non vengano rispettate le condizioni, poste ed accettate sull'uso della palestra (non utilizzo o scarsa presenza di utenti), oppure, quando sopravvengano, a giudizio dell'Amministrazione, situazioni od esigenze particolari.

Allega alla presente, qualora non siano già stati depositati (*non sono richiesti in caso di gruppo spontaneo, o di soggetto privato che svolga attività imprenditoriale*):

atto costitutivo;
statuto.

Data _____

(firma)

(Allegato B)

Autorizzazione utilizzo palestra comunale

**COMUNE DI VARZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Piazza Agnesetta 1 28868 VARZO
Tel 0324/7001 fax 0324/73047**

Oggetto: autorizzazione utilizzo palestra comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la domanda presentata dal Sig.
per conto
per l'uso della palestra comunale
per il periodo dal
nei seguenti orari:

al

dalle ore alle ore

A U T O R I Z Z A

Il Sig. in qualità di presidente o rappresentante del
con sede in
Via tel.
all'utilizzo della palestra comunale per il periodo dal al
nei seguenti orari:

dalle ore alle ore

Varzo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO
PER ACCETTAZIONE